



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 luglio 2018
(OR. en)

10971/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0192 (NLE)**

**CLIMA 137
ENV 510
ENER 276
IND 195
COMPET 512
MI 521
ECOFIN 717
TRANS 316
AELE 41
CH 19**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione Europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione Europea
in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e
la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi
sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra,
in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra¹ ("accordo") è stato firmato il 23 novembre 2017 conformemente alla decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio².
- (2) A norma dell'articolo 22 dell'accordo, prima dell'entrata in vigore dello stesso, gli articoli da 11 a 13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma dell'accordo.
- (3) L'articolo 12 dell'accordo istituisce un comitato misto e prevede che esso stabilisca il proprio regolamento interno.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, in quanto il regolamento interno determinerà il funzionamento del comitato misto, il quale è incaricato di gestire l'accordo e assicurarne la corretta applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

² Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto, è di sostenere l'adozione da parte del comitato misto del suo regolamento interno come previsto nel progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto

**DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI
SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA**

del

recante adozione del regolamento interno del comitato misto

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra¹ e in particolare l'articolo 12,

¹ GU UE L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 11 a 13 dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ("accordo") sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma il 23 novembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo, è istituito un comitato misto composto dai rappresentanti delle parti.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto stabilisce il suo regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto riportato nell'allegato della presente decisione.

Fatto in inglese a Zurigo.

Per il comitato misto

Il presidente

Il segretario per l'Unione europea

Il segretario per la Svizzera
